



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“I. Morra” - Matera

Servizi per la sanità e l'assistenza sociale – Arti Ausiliarie delle Professioni Sanitarie: Odontotecnico - Servizi commerciali -
Industria e artigianato per il *made in Italy* - Chimica, materiali e Biotecnologie articolazione Biotecnologie ambientali -
Manutenzione e assistenza tecnica declinazioni:
Apparati e impianti e Mezzi di trasporto



I.I.S. "I. MORRA" MATERA
Prot. 0006752 del 20/06/2023
VI-9 (Uscita)

**Alle commissioni di Esame di Stato
Ai Presidenti di Commissione
Ai Docenti
Alle famiglie
Alle studentesse e agli studenti
All'utenza esterna
Al personale ATA
Alla DSGA
Al sito,
AGLI ATTI**

da affiggere all'ingresso del plesso Morra

Circolare n. 202

Oggetto: DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI SCOLASTICI E NELLE AREE DI PERTINENZA

Si ribadisce a **tutta l'utenza scolastica - e non** - che il divieto di fumo nelle Istituzioni scolastiche italiane parte dalla Legge 16 gennaio 2003, comunemente nota come legge “Sirchia” che porta il nome del Ministro della Salute in carica tra il 2001 e 2005.

Successivamente, con il Decreto Legge 12 settembre 2013 n. 104 “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”, si è stabilito e imposto all'art. 4, rubricato in “Tutela della salute nelle scuole”, che il **divieto di fumo** (in effetti tale divieto era già previsto nei locali chiusi dall'art. 51 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3), **fosse esteso anche alle aree di pertinenza all'aperto delle Istituzioni scolastiche statali e paritarie**. I successivi commi (2, 3 e 4) introducono il **divieto di utilizzare sigarette elettroniche “e-cigarette o e-cig”**. È stato, pertanto, contestualmente, vietato l'uso delle sigarette elettroniche sia nei locali chiusi che nelle aree di pertinenza all'aperto della scuola, come espressamente previsto dal citato Decreto Legge 104/2013 (art. 4, c. 2). Tali commi stabiliscono anche le conseguenti sanzioni nell'ipotesi di violazione del divieto.

Per locali di pertinenza dell'edificio scolastico e aree all'aperto si intendono - qualora non fosse chiaro - **scale di emergenza anti-incendio, cortili, parcheggi, ingressi, porticati, giardini, campetti e impianti sportivi e aree interne ovvero atri, corridoi, aule scolastiche, uffici e segreterie, archivi, biblioteche, ascensori, disimpegni, laboratori, palestre, sale di lettura, sale per le riunioni, aule magna, sale d'attesa, sale docenti, servizi igienici, spogliatoi e, infine, anche aree di ristoro: mensa e bar. Il divieto di fumo è persino esteso agli eventuali automezzi in possesso della scuola.**

Il divieto permane ininterrotto durante la ricreazione, alla fine delle attività didattiche o durante le assemblee indette dagli studenti. Tutti coloro (studenti, docenti, personale amministrativo, tecnico e ausiliario), anche gli esterni esperti, visitatori presenti nell'intero plesso scolastico, i partecipanti a iniziative extra scolastiche, ospiti autorizzati, genitori e/o gli esercenti la responsabilità genitoriale o ancora i tutori o affidatari, **in pratica chiunque**, anche occasionalmente presente nei locali dell'Istituto che non osservino tale divieto, nei

locali dove è espressamente vietato fumare, devono essere sanzionati col pagamento di multe e ammende, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Il divieto è vigente anche al termine delle attività didattiche e durante gli esami di stato.

I dipendenti della scuola, per estensione anche le Commissioni di Esame di Stato, che non osservino tale divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare con contestazione degli addebiti. Allo stesso modo anche gli studenti e le studentesse che non rispettino il divieto, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, saranno puniti con una sanzione disciplinare con finalità educative, come previsto da norma e regolamento di istituto.

Giova evidenziare anche a tutto il personale, agli studenti e alle studentesse, oltre a non essere assolutamente consentito fumare, la Legge n 28 dicembre 2015, n. 221 «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali» pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 13 del 18 gennaio 2016, cosiddetta “green economy”, ha introdotto il divieto di “abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi” con conseguenti multe e ammende per chi non rispetta tale divieto.

Avendo, purtroppo, **personalmente rinvenuto e rimosso**, nella giornata odierna, un vaso arancione ad uso portacenere esterno, posto in bella vista tra le piante che abbelliscono la parte antistante l'ingresso del plesso Morra, in via Dante, con un abbondante numero di mozziconi e pacchetti di sigarette in bella vista, usato quindi come cestino, per altro dove vi è anche esposto un cartello di divieto di fumo, scrivere le presenti disposizioni richiamando le norme vigenti era, innanzitutto, doveroso.



L'oggetto in foto, non necessita di commenti e chiaramente non è stato mai autorizzato.

Per citare Sant'Ignazio di Antiochia, **“Si educa molto con quello che si dice, ancor più con quel che si fa, molto più con quel che si è.”** Tale “degrado”, di cui qualcuno evidentemente ha curato anche il dettaglio d'arredo scegliendo il vaso di colore arancione vivo ad uso dei fumatori e dimenticando, forse, di trovarsi in una scuola, non appartiene all'istituzione scolastica Isabella Morra nè ad educatori, quali siamo tutti per ruolo e funzione, ivi comprese le Commissioni di Esame di Stato. Ad attività didattica conclusa, tra l'altro, non si può nemmeno affermare che siano stati gli alunni e le alunne ad avere tale, creativa, pensata.

Si richiama, pertanto, tutti e tutte al rispetto civico.



Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Caterina Policaro
firmato digitalmente ai sensi del codice
dell'Amministrazione digitale e norme collegate